

DELIBERA N. 14 DEL 15 OTTOBRE 2018

Oggetto: Programma di attività del Corecom Marche per il 2019

Il 15 ottobre 2018, alle ore 15, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (Corecom Marche).

Sono presenti il Presidente, Cesare Carnaroli; il Vicepresidente, Domenico Campogiani, e il componente, Manuele Maffei.

Assiste il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, Elisa Moroni.

IL CORECOM MARCHE

VISTO l'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016, dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

di approvare il Programma di attività del Corecom Marche per il 2019 contenuto nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Segretario
(Elisa Moroni)

Il Presidente
(Cesare Carnaroli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 12, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM) ha stabilito che il Corecom, entro il 15 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) ha definito lo stesso Corecom come "organismo regionale di garanzia". L'articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale n. 30/2016 ha previsto, poi, che ciascun organismo regionale di garanzia presenti all'Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo.

L'articolo 6 della convenzione tra AGCOM e Corecom Marche relativa al conferimento e all'esercizio della delega di funzioni, sottoscritta il 19 dicembre 2017, ha disposto che lo stesso Corecom predisponesse il programma annuale di attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

In attuazione di tali disposizioni il Corecom Marche, nella seduta del 15 ottobre 2018, ha approvato il Programma di attività per il 2019.

E' stata predisposta, pertanto, la presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALE DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di 18 pagine, di cui 16 pagine di allegato.

Il Segretario

(Elisa Moroni)

Programma di attività del Corecom Marche per il 2019

INDICE

PREMESSA

1. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA

2. LE NOVITÀ DEL 2019 E LE ATTIVITÀ STRATEGICHE

3. LE FUNZIONI

3.1 Le funzioni proprie

3.2 Le funzioni delegate

4. LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI PROPRIE

4.1. La parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica

4.2 La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti e i rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali

4.3 L'accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

4.4 Gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia

4.5 I contributi ai soggetti operanti in ambito regionale che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale

5. LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE

5.1 La tutela e la garanzia dell'utenza

5.2 L'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale

5.3 La vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale

5.4 Il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

5.5 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale

5.6 La vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici

5.7 La gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori della comunicazione

6. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI

6.1 La diffusione delle attività e il nuovo logotipo

6.2 I rapporti con il sistema regionale dell'informazione

6.3 La collaborazione con gli altri Corecom e il relativo Coordinamento nazionale

6.4 L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali

7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

8. LE RISORSE UMANE

9. LE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO

Riferimenti degli atti normativi e amministrativi citati nel testo

PREMESSA

L'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Ha demandato, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 55 dello Statuto regionale ha disposto che la stessa Regione, "per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni". Ha affidato, poi, alla Regione il compito di assicurare il funzionamento e l'indipendenza del Corecom.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 8/2001 ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 2, comma 1, ha disposto che tale organismo è composto da tre membri, tra i quali è individuato un Presidente ed un Vicepresidente. L'articolo 10 ha individuato le funzioni del Corecom.

La legge regionale n. 30/2016 ha definito lo stesso Corecom come "organismo regionale di garanzia" ed ha stabilito norme concernenti la relativa gestione amministrativa e contabile. L'articolo 4, comma 1, ha previsto, poi, che ciascun organismo regionale di garanzia presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo. L'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 8/2001 aveva in precedenza disposto che il Corecom, entro il 15 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e all'AGCOM, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

In attuazione di tali disposizioni il Corecom ha approvato il Programma di attività per il 2019.

1. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Il programma contiene, con riferimento al 2019, la descrizione delle attività ordinarie che il Corecom è chiamato a svolgere, nonché l'indicazione di quelle ritenute strategiche, in rapporto alle risorse umane e finanziarie disponibili.

Considerata la natura del Corecom, delineata dalla normativa, di "organo di consulenza e di gestione della Regione" e di "organo funzionale" dell'AGCOM, le medesime attività sono ricondotte ad una duplice tipologia: quella concernente le funzioni proprie e quella concernente le funzioni delegate dalla stessa AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

Per ciascuna tipologia di funzione sono descritte le principali attività da svolgere.

Al fine di assicurare una più immediata e agevole comprensione del programma da parte di soggetti che non possiedono conoscenze specialiste in materia, sono state privilegiate la semplicità, la chiarezza e la sintesi espositiva.

E' stato inserito, poi, in allegato al programma, l'elenco dei riferimenti completi degli atti normativi e amministrativi citati nel testo.

Il testo integrale delle delibere del Corecom è disponibile sul sito istituzionale, all'indirizzo www.corecom.marche.it

La pubblicazione del programma sul medesimo sito istituzionale concorrerà a garantirne la conoscibilità da parte della comunità regionale.

2. LE NOVITÀ DEL 2019 E LE ATTIVITÀ STRATEGICHE

Il 2019 sarà caratterizzato da significative novità, relative sia al contesto generale delle telecomunicazioni, che al più specifico ambito di attività del Corecom.

Riguardo al primo aspetto, l'assegnazione delle frequenze per la transizione ai sistemi mobili di comunicazione di quinta generazione (5G), effettuata a seguito del bando del Ministero dello Sviluppo economico, consentirà di fornire servizi più avanzati e di assicurare prestazioni più efficaci. Dovrebbe crescere sensibilmente, inoltre, la copertura della banda larga sul territorio regionale in relazione ai consistenti investimenti pubblici e privati, in corso di effettuazione. Sono previste, poi, modifiche del quadro regolatorio europeo in materia di comunicazioni elettroniche.

L'evoluzione e l'impatto di tali processi sul territorio e sulla comunità regionale dovrà essere monitorato e seguito con molta attenzione.

Riguardo al secondo aspetto, dovrebbe andare a pieno regime l'utilizzo della nuova piattaforma per la gestione telematica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie, denominata "ConciliaWeb", realizzata dall'AGCOM. Tale piattaforma costituisce, dal 23 luglio 2018, strumento esclusivo per la presentazione, da parte degli utenti, delle istanze. Presenta, però, alcune criticità, delle quali si auspica un rapido superamento. In questo ambito, pertanto, dovrà essere assicurato un consistente impegno, oltre che in termini di formazione del personale, in termini di gestione dei rapporti con l'utenza e di massima accessibilità al servizio.

La qualificazione e il potenziamento, d'altra parte, dovranno caratterizzare l'attività del Corecom in ciascun ambito di competenza.

Un impegno consistente dovrà essere garantito sul versante degli interventi di tutela dei minori rispetto ai nuovi media e a quelli tradizionali, anche in relazione all'approvazione, da parte del Consiglio - Assemblea legislativa, di una specifica disciplina degli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia (legge regionale n. 32/2018). I minori, infatti, sono sempre più assorbiti dalla dimensione digitale e mediatica e sono, quindi, maggiormente soggetti ai numerosi rischi che ne conseguono.

Continuerà ad essere perseguito, altresì, l'obiettivo dell'avvicinamento alla comunità regionale, con particolare attenzione ai territori colpiti dalla crisi sismica iniziata nel 2016.

Sarà promossa, infine, una più ampia conoscenza dell'attività svolta dal Corecom.

3. LE FUNZIONI

3.1 Le funzioni proprie

Tra le funzioni proprie assegnate al Corecom dalla normativa statale e regionale assumono particolare rilevanza le funzioni concernenti:

- la parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva locale durante le campagne elettorali e referendarie, nonché la vigilanza sulla comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche (legge n. 28/2000);
- la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti e i relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge n. 28/2000);
- la gestione dell'accesso alle trasmissioni della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (articolo 6 della legge n. 103/1975);
- gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia (legge regionale n. 32/2018);
- l'espressione del parere sul programma degli interventi per il sostegno all'informazione e all'editoria locale e la verifica dell'utilizzo delle agevolazioni in esso previste (articolo 4 della legge regionale n. 51/1997);
- la formulazione di proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani (legge regionale n. 8/2001);
- l'espressione del parere "sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni" e di ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni (legge regionale n. 8/2001);
- la proposta alla Regione di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva (legge regionale n. 8/2001);
- la cura della tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile (legge regionale n. 8/2001);
- la cura di "ricerche e rilevazioni sull'assetto socio - economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato" (legge regionale n. 8/2001).

3.2 Le funzioni delegate

Le funzioni delegate costituiscono la parte preminente dell'attività espletata dal Corecom.

La relativa disciplina è contenuta in apposite convenzioni, stipulate con AGCOM dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Corecom, in attuazione di accordi quadro sottoscritti tra la stessa AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle medesime Regioni e Province autonome.

L'ultimo accordo quadro è stato stipulato il 21 novembre 2017; la conseguente convenzione il 19 dicembre 2017. Tale convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal mese di gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020.

La stessa convenzione delega al Corecom l'esercizio delle seguenti funzioni:

- tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM e dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;

- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie;
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, nonché in materia di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente ad alcune fattispecie concernenti l'accesso all'interno di edifici privati;
- definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, con esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici;
- gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione, compreso lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni, nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Le funzioni delegate devono essere esercitate dal Corecom nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite dall'AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo.

4. LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI PROPRIE

4.1. La parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica

In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie il Corecom:

- fornisce consulenza alle emittenti radiofoniche e televisive, ai soggetti politici e agli altri soggetti interessati;
- effettua il monitoraggio e il controllo delle trasmissioni delle stesse emittenti, nonché delle trasmissioni regionali della Rai.

Il Corecom, inoltre, vigila sulla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in ambito regionale.

Anche nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie il Corecom verifica il rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione.

In questo ambito il Corecom, nel corso del 2019, sarà impegnato rispetto all'elezione del Parlamento europeo, prevista nel mese di maggio, e rispetto all'elezione di diverse amministrazioni locali, nonché rispetto agli eventuali referendum consultivi relativi all'istituzione di nuovi Comuni o alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni.

4.2 La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti e i rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali

Le emittenti radiofoniche e televisive locali, durante le campagne elettorali e referendarie, possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG), "per la presentazione non in contraddittorio di

liste e programmi" (articolo 4 della legge n. 28/2000).

Alle emittenti che accettano di trasmettere tali messaggi è riconosciuto un rimborso, da parte dello Stato, nella misura definita ogni anno con decreto ministeriale.

Il Corecom, oltre a svolgere un ruolo di raccordo tra emittenti radiofoniche e televisive locali, soggetti politici, AGCOM e Ministero:

- fissa il numero complessivo dei MAG e la ripartizione fra i soggetti politici richiedenti;
- effettua il sorteggio per determinare l'ordine di trasmissione dei MAG negli spazi offerti dalle emittenti;
- fornisce consulenza ai soggetti politici;
- raccoglie e verifica le attestazioni, sottoscritte dal soggetto politico e dall'emittente, concernenti la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati;
- rendiconta al Ministero i rimborsi.

Nel 2019, anche rispetto ai MAG, sarà richiesto un adeguato impegno in occasione degli appuntamenti elettorali e referendari.

4.3 L'accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico è tenuta a riservare, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta (articolo 6 della legge n. 103/1975).

Su questo versante il Corecom è subentrato ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed ha il compito di disciplinare i programmi dell'accesso in sede regionale (articolo 1 del Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001).

Secondo la disciplina adottata in materia, oggetto di una modifica nel gennaio 2018, il Corecom esamina le domande di accesso e decide sulla loro ammissibilità, approva i piani quadrimestrali dei programmi dell'accesso, che individuano, tra l'altro, i soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI nella realizzazione dei medesimi programmi (delibera del Corecom n. 10/2017, modificata con delibera del Corecom n. 2/2018).

In merito ai rapporti con la sede regionale RAI ed alla collaborazione gratuita per la realizzazione dei programmi, il Presidente del Corecom ha sottoscritto, il 14 novembre 2017, un protocollo d'intesa con il direttore della stessa sede regionale.

È stato costituito, inoltre, per un confronto relativo ai programmi dell'accesso, un Tavolo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive, nonché di altri soggetti interessati.

Anche all'esito dell'articolato confronto che si è sviluppato nell'ambito del Tavolo di lavoro, sono ripartiti nelle Marche, dal mese di settembre 2018, dopo una fase di interruzione durata diversi anni, i programmi dell'accesso, che sono stati incentrati sul rilancio dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata nel 2016.

Nel 2019 si proseguirà il percorso avviato, con l'obiettivo di assicurare adeguati spazi ai soggetti collettivi interessati. È confermata, in tale percorso, un'attenzione particolare al rilancio dei territori segnati dalla crisi sismica del 2016.

4.4 Gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del

sexting e della cyberpedofilia

Al Corecom sono state di recente attribuite significative funzioni relative alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

Allo stesso Corecom, in particolare, è stato affidato il compito di:

- effettuare indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- attuare iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione, per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, nonché campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" e delle "false notizie".

L'esercizio delle medesime funzioni deve tenere conto degli indirizzi contenuti nel relativo piano, che la Giunta regionale presenta al Consiglio - Assemblea legislativa, dopo aver sentito, per quanto attiene all'individuazione degli stessi indirizzi, gli organismi regionali di garanzia (articoli 2 e 6 della legge regionale n. 32/2018).

Nel 2019, quindi, il Corecom dovrà esprimersi preventivamente su tali indirizzi. Dopo l'approvazione del piano dovrà, invece, individuare i singoli interventi e realizzarli.

Sarà fondamentale al riguardo assicurare un quadro organico e integrato con gli interventi correlati alle funzioni delegate dall'AGCOM nell'ambito, strettamente connesso, anche se non coincidente, della tutela e garanzia dell'utenza e della vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività, da effettuare con particolare riferimento ai minori.

Sarà fondamentale, poi, attivare sinergie con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e con altri soggetti pubblici, come pure garantire un approccio multidisciplinare.

Potranno essere organizzate, in particolare, campagne di sensibilizzazione rivolte a docenti, educatori e genitori, nonché agli stessi minori attraverso convegni, conferenze e moduli formativi ed informativi.

4.5 I contributi ai soggetti operanti in ambito regionale che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale

La Regione è impegnata a sostenere l'informazione locale e a promuovere la valorizzazione delle iniziative editoriali sviluppate a livello regionale attraverso la concessione dei contributi a soggetti, operanti nel medesimo ambito, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per specifiche iniziative, nonché per investimenti destinati all'innovazione e all'installazione degli impianti (legge regionale n. 51/1997). Un apposito programma, che la Giunta regionale presenta al Consiglio, individua gli interventi ed indica i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Al Corecom spetta l'espressione del parere sul medesimo programma e sui criteri per la concessione dei contributi.

Negli ultimi anni tale programma non è stato predisposto e, quindi, il Corecom non è stato impegnato su questo versante.

Nel 2019 sarà opportuna, pertanto, una riflessione finalizzata ad una revisione della normativa e all'individuazione di forme diverse di sostegno del sistema regionale dell'informazione.

5. LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE

5.1 La tutela e la garanzia dell'utenza

Rientra tra le funzioni delegate dall'AGCOM quella concernente la tutela e la garanzia dell'utenza, con

particolare riferimento ai minori, da realizzare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media.

La funzione deve essere esercitata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata degli stessi minori sul territorio nazionale.

Entro tali limiti, nel corso del 2019, le attività da espletare nell'esercizio della funzione di tutela e garanzia dell'utenza potranno integrarsi con quelle previste dalla legge regionale in materia interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

5.2 L'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, all'emittente radiofonica, ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali (articolo 32 quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005).

Il Corecom è chiamato a pronunciarsi, su richiesta dell'interessato, se la rettifica non viene effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della medesima richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione.

Nel caso in cui ritiene fondata la richiesta di rettifica, il Corecom invia la pronuncia all'emittente, che deve trasmettere la stessa rettifica entro le ventiquattro ore successive.

L'emittente, invece, può rivolgersi al Corecom se ritiene che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica.

L'attività svolta dal Corecom in tale ambito è molto limitata in quanto sia le richieste dei soggetti che si ritengono lesi, che le richieste delle emittenti, sono rare.

Anche per il 2019 si può presumere che l'attività concernente le rettifiche sarà marginale in termini quantitativi.

5.3 La vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale

La funzione di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia d'opinione che politici ed elettorali, sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale è esercitata d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

Al Corecom è affidata, in particolare, la verifica sulla completezza e correttezza della nota informativa e del documento relativo ai sondaggi, nonché sulla contestualità fra la diffusione dei risultati e l'invio dei documenti all'AGCOM.

Tale attività non comprende i sondaggi diffusi su internet, che sono di competenza della stessa AGCOM, in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.

Nel corso del 2019, oltre che a seguito delle segnalazioni degli utenti, l'attività continuerà ad essere espletata prevalentemente attraverso la lettura della rassegna stampa giornaliera del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

5.4 Il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

Le attività concernenti il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori della comunicazione ed utenti costituiscono la parte preminente del lavoro del Corecom.

Tali attività hanno un diretto impatto all'esterno e sono caratterizzate da un costante incremento, sia per la rilevanza che progressivamente hanno assunto le comunicazioni, che per le difficoltà degli operatori della comunicazione.

L'incremento nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 22 luglio 2018, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è pari al quattordici per cento per le conciliazioni e al trenta per cento per le definizioni.

Con l'istanza di conciliazione gli utenti e gli operatori di comunicazione elettronica che hanno una controversia tra loro si rivolgono al Corecom, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di ricorrere alla giustizia ordinaria ed il verbale di conciliazione ha valore esecutivo.

L'istanza di definizione, invece, può essere presentata dal soggetto interessato nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o, in caso di conclusione parziale, per i punti ancora controversi. Il responsabile del procedimento, se lo ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria, convoca le parti per l'udienza di discussione, nel corso della quale può essere esperito il tentativo di conciliazione. Se le parti non raggiungono un accordo in udienza di discussione o non intervengono rinunce od accordi transattivi, la controversia viene decisa dal Corecom.

La medesima decisione, vincolante per le parti, è adottata dal dirigente del Corecom nel caso di controversie di valore non eccedente i 500,00 euro e dal Comitato per le altre. La decisione può essere rimessa al Comitato in caso di controversie di modesta entità, ma di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica.

L'utente, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, oppure nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedura di definizione, può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio sospeso dal gestore.

La relativa procedura, che riveste carattere di urgenza, richiede elevate competenze tecniche, connesse ad una complessa attività istruttoria, di analisi documentale, di monitoraggio degli adempimenti a carico degli operatori e di eventuali segnalazioni all'AGCOM, nonché di informazione agli utenti.

La disciplina delle controversie tra operatori di comunicazione ed utenti è stata recentemente oggetto di revisione (Delibera AGCOM n. 203/2018). Sono state disciplinate, inoltre, le modalità applicative della piattaforma ConciliaWeb per la gestione telematica delle relative procedure (Delibera AGCOM n. 339/2018), che è stata attivata dal 23 luglio 2018.

L'obiettivo del 2019 è quello di concludere i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della nuova piattaforma e di provvedere all'archiviazione. Deve essere assicurata, poi, la specifica formazione per le diverse figure coinvolte e deve essere migliorata l'accessibilità del servizio attraverso l'attivazione di postazioni nei Comuni disponibili, nei quali manca la copertura internet o nei quali è più elevato il numero di controversie. Sarà importante, poi, continuare a verificare il grado di soddisfazione dell'utenza attraverso gli specifici questionari, in forma digitale o cartacea.

5.5 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale

La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva è effettuata mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, e va effettuata con particolare riferimento:

- agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori;
- alla pubblicità e ai contenuti radiotelevisivi previsti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- al pluralismo politico-istituzionale.

Il Comitato svolge al riguardo attività di acquisizione delle registrazioni, di analisi e valutazione

dell'emesso. Si occupa, altresì, del procedimento sanzionatorio, che ha inizio con l'accertamento della violazione e la contestazione della stessa al fornitore di servizi media audiovisivi e attraverso il contraddittorio, che garantisce la partecipazione della parte, e si conclude con la trasmissione all'AGCOM della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio, ovvero di archiviazione.

Nel caso delle Marche, il Corecom effettua direttamente la registrazione delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale terrestre, ventiquattro ore su ventiquattro, durante tutto l'anno.

Tale attività è di per sé caratterizzata da un'elevata onerosità, sia in termini di impiego di risorse finanziarie, in quanto richiede adeguati investimenti tecnologici, che di risorse umane.

La rilevazione e l'analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti locali costituenti il campione annuale è, invece, oggetto di esternalizzazione. Rimangono gestite internamente le fasi successive a tale rilevazione e analisi, fino alla proposta di sanzione, da effettuare all'AGCOM, e alla chiusura del procedimento.

Nel 2019 non sono previste novità in merito.

5.6 La vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici

In caso di acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, per fini di comunicazione istituzionale, le amministrazioni e gli enti pubblici sono obbligati a destinare almeno il quindici per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il cinquanta per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse (articolo 41 del decreto legislativo n. 177/2005).

Il Corecom vigila sul rispetto di tali disposizioni.

Nel 2019 sarà dedicata particolare attenzione a questo ambito di attività.

5.7 La gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori della comunicazione

Al Corecom è affidata la gestione delle posizioni nell'ambito della tenuta e dell'aggiornamento del registro degli operatori della comunicazione con riferimento ai soggetti con sede legale sul territorio marchigiano. Sono tenuti all'iscrizione al del ROC:

- a) gli operatori di rete;
- b) i fornitori di contenuti / fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- d) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- e) le imprese concessionarie di pubblicità;
- f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i) i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- l) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Il ROC è gestito attraverso un sistema informativo fornito dell'AGCOM, nel rispetto dello specifico Regolamento, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, nonché di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza.

Le relative attività comprendono:

- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti;
- l'aggiornamento mediante la gestione delle informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione;
- il controllo annuale delle posizioni dei soggetti iscritti, con eventuale cancellazione di quelle non più in

possesso dei requisiti.

L'attività si intensifica nel mese di luglio in quanto, entro il 31 di tale mese, i soggetti iscritti devono effettuare la prescritta comunicazione annuale.

Gli operatori iscritti al ROC della Regione Marche, secondo la rilevazione effettuata nel mese di settembre 2018, sono 325.

Per il 2019, oltre all'attività ordinaria, è prevista una statistica, ripartita in macro aree, degli operatori iscritti al registro.

6. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI

6.1 La diffusione delle attività e il nuovo logotipo

Saranno assunte iniziative per assicurare una più diffusa conoscenza delle attività e dei servizi forniti dal Corecom.

Nel 2018, in particolare, è stato espletato il concorso finalizzato all'ideazione e creazione del nuovo logotipo del Corecom, con l'obiettivo di assicurarne "l'immediata riconoscibilità".

Nel 2019 sarà effettuata una campagna informativa, sia sugli organi di informazione che sul sito istituzionale, per promuovere il nuovo logotipo.

Il medesimo logotipo sarà presentato in occasione di uno specifico evento pubblico, nel corso del quale sarà premiata la classe vincitrice del concorso.

Si proseguirà, inoltre, con l'aggiornamento costante del sito, in modo che il contenuto di ciascuna sezione fornisca informazioni mirate e facilmente consultabili per ciascun servizio.

Continuerà ad essere curata e messa in rete una rassegna stampa settimanale, contenente le principali notizie riguardanti i settori di competenza.

Tale obiettivo può essere perseguito anche mediante l'impiego della specifica professionalità della giornalista assegnata al Corecom.

6.2 I rapporti con il sistema regionale dell'informazione

Nel 2019 il Corecom proseguirà l'attività di audizione degli operatori della comunicazione, allo scopo di costruire una rete di relazioni e di scambio di informazioni utili a conoscere i problemi dei singoli comparti del settore della comunicazione nelle Marche, cercando di farsi portavoce di bisogni ed esigenze reali.

6.3 La collaborazione con gli altri Corecom e il relativo Coordinamento nazionale

Lo scambio di esperienze e la collaborazione, il raccordo e il confronto con i Comitati delle altre regioni è un metodo utile per realizzare con maggior efficacia progetti ed azioni comuni.

In quest'ottica nel 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con i Corecom delle regioni Umbria, Abruzzo e Lazio, colpite, insieme alle Marche, dagli eventi sismici. E' stato, poi, pubblicato un bando, rivolto alle emittenti televisive e radiofoniche, di ciascuna regione, finalizzato alla produzione di spot promozionali focalizzati su due aree tematiche: quella dei "legami sociali e dell'economia" e quella della "cultura e del turismo". Sono pervenute, però, due sole domande.

Tale esperienza dovrà essere, pertanto, oggetto di valutazione, per individuare iniziative di diversa natura. Altrettanto importante è mantenere la collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Corecom, per l'elaborazione di iniziative e proposte comuni, per il confronto sulle questioni e lo scambio di buone pratiche.

6.4 L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali

Considerate le novità intervenute, dovrà essere assicurata la completa e tempestiva attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.

7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal mese di febbraio 2018 la struttura organizzativa di supporto al Corecom è stata nuovamente unificata, dopo una fase di separazione gestionale, con quella degli altri due organismi regionali di garanzia operanti presso il Consiglio - Assemblea legislativa: l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio, infatti, ha istituito il Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia" e, nell'ambito dello stesso Servizio, la Posizione dirigenziale di funzione "Corecom" (delibera n. 619/2018). Il relativo incarico è stato conferito ad interim alla dirigente del Servizio.

Al medesimo Servizio sono state, però, assegnate anche altre funzioni e, in particolare, quelle concernenti la gestione del Centro di documentazione e biblioteca del Consiglio; l'accesso civico; il supporto all'Associazione Università per la pace e all'Associazione dei Consiglieri cessati dal mandato.


Il Segretario generale, inoltre, ha individuato, nell'ambito del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia" tre posizioni organizzative:

- la Posizione organizzativa "Conciliazioni";
- la Posizione organizzativa "Definizioni delle controversie e programmi per l'accesso
- la Posizione organizzativa "Segreteria del Corecom" (decreto n. 68/2018).

Nel corso del 2019, in relazione alle previsioni del contratto collettivo, dovrà essere effettuata una valutazione in merito all'assetto delle medesime Posizioni organizzative.

Considerata la natura particolarmente eterogenea delle attività attribuite al Servizio, dovrà continuare il percorso per l'integrazione.

Organigramma della struttura



8. LE RISORSE UMANE

Nel corso del 2018 le unità di personale assegnate al Corecom sono scese da quattordici a dodici. Dal mese

di febbraio, infatti, sono venute meno due unità: una di categoria D1 e una di categoria D3. Delle dodici unità in servizio, due sono di categoria B1, due di categoria B3, quattro di categoria C, una di categoria D1, due di categoria D3 ed una con incarico di giornalista.

Alla riduzione di personale si è affiancato un significativo incremento dei carichi di lavoro. E' cresciuto, in particolare, il numero dei procedimenti di conciliazione e di definizione attivati dagli utenti. Il nuovo sistema per la gestione delle relative controversie non è ancora completamente a regime e coesiste con il vecchio sistema. Sono ripartiti, poi, i programmi dell'accesso e sono state espletate le due procedure relative rispettivamente al nuovo logotipo e al progetto TV di comunità. Sono state, infine, affidate al Corecom nuove funzioni, come quelle in materia di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia.

Al di là del tentativo di recuperare efficienza ottimizzando le risorse e di puntare sulla qualità, è necessario, quindi, il potenziamento della struttura, con due unità di categoria D, di cui una da destinare alle funzioni di conciliatore, e l'altra ad attività trasversali, come gli adempimenti in materia contrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali.

A tale riguardo, sia per la natura altamente specialistica delle attività, che sono caratterizzate anche da una rapida evoluzione, sia per evitare forme di precariato, la scelta esclusiva è quella di ricorrere a personale interno, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Non appare opportuno, invece, ricorrere, come hanno fatto altre Regioni, ad esternalizzazioni, neppure in via transitoria, tanto più in riferimento all'esercizio di funzioni delegate.

L'attenzione alle risorse umane è ancora più necessaria in considerazione del fatto che gran parte dell'attività, a differenza di quelle tipiche del Consiglio, si svolge a diretto contatto con gli utenti. Il potenziamento qualitativo, invece, sarà assicurato attraverso le attività formative.

9. LE RISORSE FINANZIARIE

Sia rispetto alle funzioni proprie che rispetto alle funzioni delegate è confermato, per il 2019, lo stesso fabbisogno finanziario del 2018.

Per le funzioni delegate, in particolare, l'articolo 6 della convenzione stipulata con AGCOM ha stabilito che la stessa AGCOM assegna al Corecom l'importo annuo di euro 115.695,92, da liquidare, per il 50%, nel mese di giugno dell'anno di competenza, a titolo di acconto, e per il 50% nel mese di marzo dell'anno successivo, a seguito della presentazione della relazione annuale sull'attività svolta.

TABELLA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Fondi trasferiti dal Consiglio per le funzioni proprie	76.450,00
Fondi trasferiti da AGCOM per le funzioni delegate	115.695,00
Totale	192.145,00

ALLEGATO A

Riferimenti degli atti normativi e amministrativi citati nel testo

a) Normativa Statale

Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001

Legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 6 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"

Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"

b) Normativa regionale

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"

Legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale"

Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, articolo 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)"

Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 "Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia"

Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32, articoli 2 e 6 "Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia"

c) Delibere dell'AGCOM

n. 203 del 24 aprile 2018 "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"

n. 339 del 12 luglio 2018 "Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom"

d) Delibere del Corecom

n. 10 del 5 luglio 2017 "Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico"

n.2 del 31 gennaio 2018 "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico. Modifica della deliberazione del Corecom Marche n. 10 del 5 luglio 2017"

e) Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 619 del 23 gennaio 2018 "Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale"

f) Accordi e convenzioni

"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto il 21 novembre 2017

“Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche”, sottoscritta il 19 dicembre 2017

g) Decreto del segretario generale n. 68 del 5 marzo 2018 “Rinnovo delle Posizioni organizzative e di alta professionalità”